

REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL
CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE



AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss. mm. e ii.

MISURA 10

Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

SOTTOMISURA 10.2

Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 10.2.2

Supporto alla conservazione delle risorse genetiche attraverso le collezioni ex situ

BANDO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE n. G17778 del 15/12/2022

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

N. 10.2.2- ____ - ____ - ____/____/____-____

(Numero composto da: Tipologia di operazione-ADA LC o LN o LS- provincia- data-numero progressivo es. 16.1.1-LN-VT-15-09-2022-01)

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) _____

Denominazione beneficiario _____

CUAA _____

Partita IVA _____

CF _____

Codice domanda di sostegno _____

Determinazione di ammissione al finanziamento n. _____ del ____/____/____

Costo totale dell'operazione ammesso al finanziamento Euro _____

Contributo totale ammesso al finanziamento Euro _____

IL DIRIGENTE DELL'AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO _____

PREMESSO CHE

con deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni, sono state approvate le “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” che dettano le linee di indirizzo e definiscono le disposizioni attuative generali delle misure del PSR Lazio 2014-2020 (di seguito denominate “linee di indirizzo”);

con deliberazione della Giunta Regionale n. 133 del 28/03/2017, si è provveduto ad approvare il “Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Disposizioni regionali di attuazione per le misure “a investimento”, modificata ed integrata con le determinazioni n. G09774 del 17/07/2019 e n. G13113 del 30/09/2022, con le quali, tra l’altro, sono state approvate rispettivamente le disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle misure a investimento e le Check list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture unitamente alle percentuali di riduzione da applicarsi in caso di mancato rispetto delle norme previste;

con determinazione dirigenziale n. G03831 del 15/04/2016 sono stati definiti i criteri ed i principi per la definizione delle spese ammissibili del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020;

con determinazione dirigenziale 15 dicembre 2022, n. G17778, è stato approvato il bando pubblico relativo alla Tipologia di operazione 10.2.2 “Supporto alla conservazione delle risorse genetiche attraverso le collezioni ex situ”, pubblicato sul BUR Lazio n. 106 del 27/12/2022 - Supplemento n. 4 (di seguito denominato “bando pubblico”);

il soggetto beneficiario _____ CUA _____ in attuazione del suddetto bando pubblico, ha presentato la domanda di sostegno codice n. _____ e gli allegati richiesti;

con determinazione n. G03351 del 13 marzo 2023, pubblicata sul BUR Lazio n. 22 del 13/03/2023, è stato approvato l'elenco regionale delle domande di sostegno presentate in adesione al bando pubblico;

con nota prot. _____ del _____ l’Area Decentrata Agricoltura competente ha incaricato la commissione per l’istruttoria della domanda di sostegno n. _____;

con nota prot. _____ del _____ è stata inviata al beneficiario la comunicazione di avvio del procedimento dell’istruttoria della domanda di sostegno n. _____ ai sensi della legge n. 241/90 e ss. mm. e ii;

la commissione incaricata dell’istruttoria ha accertato che la domanda di sostegno n. _____ soddisfa tutte le condizioni ed i requisiti previsti dal bando pubblico ed ha compilato con esito positivo:

- la *check list* di controllo della domanda di sostegno della Tipologia di operazione 10.2.2 - Supporto alla conservazione delle risorse genetiche attraverso le collezioni ex situ, approvata da AGEA come sistema di Verificabilità e Controllabilità della Misura (VCM) e presente nel SIAN, nella quale sono riportati gli Impegni, Criteri e Obblighi (ICO) e per ognuno di essi gli Elementi di Controllo (EC) e i relativi “passi”;
- le *check list* relative alla ragionevolezza della spesa ed alle procedure di appalto, utilizzando i modelli validati da AGEA, e successivamente allegati all’istruttoria completa della domanda di sostegno presente nel sistema informatico SIAN;

il beneficiario, con l’adesione al regime di aiuti attivato con la presente misura e tipologia di operazione, ha reso dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, per le quali si rinvia a quanto espressamente riportato e sottoscritto nella domanda di sostegno e nell’allegato 2 al bando, presentato con la domanda di sostegno;

è stato verificato, dalla commissione incaricata dell’istruttoria della domanda di sostegno, il rispetto dei requisiti e delle condizioni per l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione fissati dal bando e che al progetto presentato è stato attribuito un punteggio pari a _____ punti;

con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stata approvata e autorizzata l’operazione per un costo ammesso di euro _____ ed un contributo concesso di euro _____;

per quanto in premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto di concessione,

DISPONE

la concessione a favore del beneficiario _____ CUA _____, del contributo complessivo di euro _____ a fronte di un costo totale dell’operazione ammesso di euro _____ per il sostegno richiesto con domanda n. _____ nell’ambito della Tipologia di Operazione 10.2.2 “Supporto alla conservazione delle risorse genetiche attraverso le collezioni ex situ” alle condizioni e con i vincoli stabiliti con il bando approvato con determinazione dirigenziale n. G17778 del 15/12/2022 e richiamati nei successivi articoli.

Articolo 1

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERAZIONE

È di seguito riportato il quadro economico riepilogativo con le voci di spesa e gli importi come da domanda di sostegno e a seguito delle valutazioni istruttorie:

Codice sotto intervento	Sotto intervento	Importo richiesto			Importo ammesso			
		Imponibile € (IVA esclusa)	IVA (€)	Contributo (€)	Imponibile € (IVA esclusa)	IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)
1	Spese di personale							
2	Missioni							
3	Realizzazione e gestione della collezione							
4	Realizzazione di convegni, incontri ecc. finalizzati alla divulgazione delle attività							
5	Predisposizione, realizzazione e diffusione di materiale divulgativo							
6	Consulenze di esperti per la realizzazione del progetto							
7	Convenzioni con enti ed istituti di ricerca							
8	Esecuzione di prelievi ed analisi di laboratorio							
9	Strumenti ed attrezzature, anche informatiche e materiale di consumo							
10	Progettazione fino ad un massimo del 5%							
11	Spese generali fino ad un massimo del 5%							
	TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

L'aliquota di sostegno del contributo pubblico calcolata in percentuale sul costo totale dell'investimento ammesso è pari al 100%.

Articolo 2

CRONOPROGRAMMA E TERMINE DEGLI INTERVENTI

Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 10 del bando pubblico, il termine entro il quale effettuare il progetto, secondo il cronoprogramma presentato in allegato alla domanda di sostegno, è pari a _____ mesi dalla sottoscrizione del presente provvedimento di concessione, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dall'amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 10 del bando pubblico.

La conclusione del progetto deve essere comunicata con PEC all'ADA competente, entro il termine previsto per l'esecuzione del progetto) e da tale comunicazione decorrono 60 giorni per la presentazione della domanda di erogazione del saldo finale.

Articolo 3

IMPEGNI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario dovrà rispettare gli obblighi e mantenere gli impegni previsti dal bando pubblico approvato con determinazione 15 dicembre 2022, n. G17778, dalla D.G.R. n. 147 del 5 aprile 2016 e ss.mm.ii., dalla D.G.R. n. 133/2017 e ss.mm.ii., quelli sottoscritti nel "Quadro I – Dichiarazioni ed Impegni" della domanda di sostegno e nell'allegato 2 al bando presentato con la domanda di sostegno.

Per quanto riguarda le sanzioni, riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari si applica in via generale quanto previsto dall'articolo n. 28 delle Linee di indirizzo approvate con DGR n. 147/2016 e ss. mm. e ii., quanto previsto dalla D.G.R. n. 133 del 28/03/2017 e successive modifiche e integrazioni.

La D.G.R. n. 133 del 28/03/2017 e ss.mm.ii. stabilisce le seguenti due tipologie di riduzioni:

a) riduzioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014 nel caso in cui lo scostamento tra l'importo richiesto dal beneficiario con la domanda di pagamento superi di una percentuale superiore al 10% l'importo a cui il beneficiario ha diritto dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento;

b) riduzioni per inadempienze di obblighi generali di derivazione comunitaria e di taluni altri obblighi comuni a più misure.

Le riduzioni ed esclusioni per inadempienze di obblighi e impegni sono indicate di seguito:

- i. rispetto dei criteri di ammissibilità al sostegno; i requisiti di ammissibilità devono essere mantenuti dal beneficiario almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato, pena la decadenza totale della domanda e revoca del sostegno, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.
- ii. Rispetto dei criteri di selezione; le priorità relative ai punteggi attribuiti in sede di valutazione, riferiti ai criteri di selezione, che hanno determinato il collocamento, all'interno della graduatoria regionale, tra le domande ammesse a finanziamento devono essere mantenute dal beneficiario almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato, pena la decadenza totale della domanda e revoca del sostegno.
- iii. Realizzazione degli interventi finanziati; in caso di parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di parziale conformità degli interventi completati rispetto a quelli ammessi, il controllo amministrativo e in loco dovranno accertare in particolare quanto segue:
 - che gli interventi realizzati e conformi all'operazione ammessa costituiscono un lotto funzionale, vale a dire un insieme di voci di costo che garantiscano comunque il perseguimento delle finalità e degli obiettivi originari dell'iniziativa progettuale;
 - che la mancata realizzazione di parte degli interventi non abbia comportato il venir meno di priorità e/o la diminuzione del punteggio attribuiti in sede di controllo amministrativo della domanda di sostegno e che ne hanno determinato il collocamento, all'interno della graduatoria regionale, tra le domande ammesse a finanziamento;
 - per le operazioni che prevedono la realizzazione di investimenti materiali: che l'importo della spesa totale realizzata e conforme sia pari ad almeno il 55% della spesa totale ammessa. Per i soggetti pubblici, detta percentuale è rapportata alla spesa totale ammessa ricalcolata dopo l'affidamento dei lavori.La mancanza di almeno uno dei tre requisiti suddetti comporta la revoca totale del sostegno concesso.
- iv. Conformità dell'operazione con gli obblighi in materia di appalti pubblici; relativamente alla conformità dell'operazione con gli obblighi in materia di appalti pubblici, le riduzioni ed esclusioni applicabili sono stabilite dalla determinazione n. G09774 del 17/07/2019 e ss.mm.ii., da ultimo modificata dalla determinazione n. G13113 del 30/09/2022;
- v. Rispetto del termine per la sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione; il beneficiario deve far pervenire via PEC all'Area Decentrata Agricoltura che ha rilasciato il presente provvedimento, entro 15 giorni dalla data di notifica dello stesso, copia sottoscritta del medesimo per accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni ivi contenute, pena la decadenza totale della domanda e revoca del sostegno;
- vi. Rispetto del termine di 60 giorni dalla conclusione del progetto per la presentazione della domanda di pagamento del saldo; il mancato rispetto di tale termine produce conseguenze la cui entità e gravità sono direttamente proporzionali al periodo di durata dell'inadempienza. È pertanto quest'ultimo il criterio su cui basare la portata della sanzione, che verrà così applicata:
 - riduzione del 3% per un ritardo non superiore a 30 giorni di calendario trascorsi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda;
 - riduzione del 5% per un ritardo da 31 a 60 giorni;
 - riduzione del 10% per un ritardo da 61 a 90 giorni;
 - revoca totale del sostegno in caso di ritardo superiore a 90 giorni.
- vii. Obblighi di informazione e comunicazione; il beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità degli interventi finanziati tramite il FEASR previsti dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e dal Reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione, allegato III, art. 2, e riportati all'articolo 38 delle "Linee di indirizzo"; l'accertamento dell'eventuale mancato rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità comporta, in primo luogo, la sospensione del pagamento del saldo in virtù di quanto previsto all'art. 36 del Reg. UE n. 640/2014. Detta sospensione, da riferirsi all'autorizzazione al pagamento da parte dell'Ufficio responsabile dei procedimenti istruttori, è annullata qualora, entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla notifica della comunicazione della sospensione, il beneficiario dimostri di aver rimediato in maniera soddisfacente alla situazione. In caso contrario, si darà seguito al pagamento del saldo con applicazione di una riduzione del 3%. Qualora il saldo non sia dovuto, la riduzione sarà applicata al totale dei pagamenti già erogati per l'operazione. La sospensione di cui sopra comporta anche la sospensione dei termini previsti per la chiusura delle attività di controllo sulla domanda.
- viii. Comunicazione di cause di forza maggiore o circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 15 del bando pubblico; le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2 del reg. UE n. 1306/2013, sono quelle previste e richiamate nell'articolo 33 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" approvate con la D.G.R. n. 147/2016. La mancata comunicazione della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale, con la relativa documentazione probatoria, ovvero il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale da parte dell'Ufficio competente, comporta l'applicazione delle riduzioni o esclusioni previste per le inadempienze rilevate.
- ix. Prove false per ricevere il sostegno e omissioni per negligenza; nel rispetto di quanto previsto all'art. 35.6 del Reg. (UE) n. 640/2014, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure abbia ommesso di fornire le necessarie informazioni, il sostegno riguardante l'intera domanda è rifiutato o revocato integralmente; nei casi di falsa attestazione, si applicano anche le sanzioni e le procedure previste dalla legge italiana.
- x. Stabilità dell'operazione; in coerenza con quanto stabilito dall'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per le operazioni che comportano la realizzazione di investimenti deve essere rispettato un periodo di stabilità di durata pari a 5 anni, calcolati a decorrere dal pagamento finale al beneficiario. Nel caso specifico non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature e altri investimenti materiali oggetto del sostegno, prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, e fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'Area Decentrata Agricoltura competente. Inoltre, devono essere mantenute: la destinazione d'uso degli investimenti indicata nella domanda di sostegno, la proprietà degli investimenti oggetto del sostegno e la localizzazione degli investimenti e delle collezioni oggetto di finanziamento. Gli investimenti materiali previsti dal progetto realizzato possono essere oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni di cui all'art. 71 del

Regolamento (UE) n. 1303/2013; qualora si verificano i casi di inadempienza sopra citati, ovvero, per i casi in cui sia prevista, l'eventuale modifica all'operazione non sia stata preventivamente comunicata all'Ufficio regionale competente o sia stata realizzata contro parere negativo, si procederà al recupero del sostegno erogato al beneficiario secondo le modalità specificate nella D.G.R. n. 133/2013 e ss.mm.ii;

- xi. Disponibilità delle informazioni: il beneficiario deve rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività del PSR 2014/2022 del Lazio, pena le sanzioni previste dall'articolo 5 dell'allegato I alla D.G.R. n. 133/2017 e ss.mm.ii. Il beneficiario del sostegno, pertanto, su richiesta dell'Autorità di gestione, sarà tenuto a fornire i dati e le informazioni sull'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione, nonché le informazioni, attinenti all'operazione finanziata, necessarie al sistema di valutazione del PSR. Il beneficiario deve fornire ogni eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria (art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013) nazionale e regionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale del PSR 2014/2022 del Lazio; in particolare, ha l'obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta della Commissione europea e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell'organismo pagatore alla Commissione europea nella quale sono incluse le spese della presente operazione. L'autorità di gestione dà informazione della data di inizio del suddetto periodo (D.G.R. n. 147/2016, art. 31).

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la trasmissione all'Ufficio regionale competente o ad altro soggetto delegato dall'Autorità di gestione, di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione, ovvero in caso di fornitura non soddisfacente, la stessa Autorità richiedente provvede ad inviare al beneficiario apposita diffida a trasmettere i dati completi entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della diffida. La mancata fornitura dei dati e delle informazioni richieste entro i termini suddetti comporta l'applicazione di una riduzione del 5% sui pagamenti relativi all'operazione.

2. Il beneficiario deve eseguire gli interventi nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie definite in fase di ammissibilità e richiamate nel presente provvedimento.
3. Il beneficiario deve consentire, pena la decadenza totale dall'aiuto concesso, l'accesso alla propria sede e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni.
4. Il beneficiario deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda ed approvato con il presente provvedimento di concessione.
5. Il beneficiario deve assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile, senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell'intervento.
6. Il beneficiario deve tenere sollevata e indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza per fatto di terzi in dipendenza dell'esecuzione delle attività riconducibili all'intervento finanziato dalla tipologia di operazione 10.2.2.
7. Il beneficiario dovrà rispettare, inoltre, i seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a. non coltivare OGM per la durata del progetto pena la decadenza totale della domanda e revoca del sostegno;
 - b. essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed avere un DURC regolare, pena la decadenza totale della domanda e revoca del sostegno;
 - c. conformarsi, nell'attuazione del progetto, alla normativa vigente in materia di tutela della biodiversità agraria, con particolare riferimento alla L. R. n. 15/2000 e alle "Linee guida Nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animali e microbica di interesse agrario" (D.M. MiPAAF del 6 luglio 2012), pena il mancato riconoscimento delle spese sostenute;
 - d. al fine di garantire l'unicità del finanziamento, sono esclusi dal sostegno della presente tipologia di operazione, in particolare, gli interventi sostenuti dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN), sottomisura 10.2 – "Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura" e sottomisura 16.2, finalizzate alla conservazione, salvaguardia ed uso sostenibile della biodiversità animale ad interesse zootecnico nonché le tipologie di operazione 10.1.8, 10.1.9, 10.2.3, del PSR Lazio 2014-2020;
 - e. indicare su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi alle attività e agli interventi realizzati il Codice Unico di Progetto (CUP) riportato nel frontespizio del presente provvedimento di concessione; tale codice è obbligatorio per tutti gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con i fondi comunitari e pertanto anche per le azioni e gli interventi relativi ai contributi concessi con il presente provvedimento. Il CUP, pertanto, dovrà essere richiamato nei documenti contabili, cartacei e informatici di cui è richiesta la presentazione agli uffici istruttori per le verifiche relative alle domande di pagamento, pena il non riconoscimento delle spese sostenute;
 - f. comunicare la conclusione del progetto via PEC all'ADA competente dalla cui data decorrono 60 giorni per la presentazione della domanda di pagamento.

Le inadempienze in argomento possono essere accertate nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulle domande di pagamento, nell'ambito dei controlli ex post di cui all'articolo 18 del bando pubblico o dei controlli effettuati a qualsiasi titolo da altre Autorità. Nei casi di falsa attestazione, si applicano anche le sanzioni e le procedure previste dalla legge italiana.

Nel caso in cui il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti comporti la pronuncia della decadenza totale o parziale

del sostegno concesso, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi.

Il beneficiario deve restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte dell'Organismo Pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, ovvero le somme dovute quali sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie.

Articolo 4 ELEGGIBILITÀ DELLA SPESA

Per l'ammissibilità delle spese si fa riferimento a quanto previsto nella determinazione n. G03831 del 15/04/2016 e ss.mm.ii e dal bando pubblico.

Il contributo è concesso esclusivamente a copertura di spese connesse direttamente alla realizzazione del progetto, pertanto, sono escluse le spese inerenti all'ordinaria attività del proponente.

Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

In deroga a quanto sopra stabilito sono ammissibili a finanziamento, anche se sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno, le spese di progettazione propedeutiche relative agli investimenti materiali.

Il termine ultimo per l'eleggibilità della spesa viene specificato come segue: le fatture e i giustificativi di spesa devono essere emessi entro il termine di esecuzione del progetto mentre i pagamenti possono essere sostenuti anche dopo il termine di esecuzione del progetto e fino al termine stabilito per la presentazione della domanda di pagamento.

Con l'eccezione delle spese di progettazione, le spese si intendono sostenute nel periodo di eleggibilità se l'obbligazione giuridica originaria alla base della spesa è sorta dopo la data di presentazione della domanda di sostegno ed è comunque conclusa entro il termine di esecuzione degli interventi.

I pagamenti da parte dei beneficiari dovranno essere effettuati e quietanzati entro 60 giorni dal termine del progetto, data entro la quale dovrà anche essere presentata la domanda di pagamento finale.

Qualsiasi spesa effettuata al di fuori di tali termini sarà considerata non ammissibile a contributo. Ai fini della verifica del rispetto di tali date sarà presa a riferimento la data di effettivo pagamento delle spese da parte del beneficiario.

Articolo 5 PROROGHE, VARIANTI E ADEGUAMENTI TECNICI

Per la disciplina delle richieste di proroga, delle varianti in corso d'opera e degli adeguamenti tecnici si applicano l'articolo 32 delle "Linee di indirizzo" e l'articolo 14 del bando pubblico.

Per gli investimenti soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici le varianti sono attuate in conformità a tale normativa. Per gli altri investimenti, sono considerate varianti in corso d'opera le modifiche tecniche sostanziali al progetto ammesso a contributo.

La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

Sono considerati, invece, adeguamenti tecnici di dettaglio nell'ambito della stessa categoria di spesa, comunque diversi dalle varianti in corso d'opera, le modifiche non sostanziali al progetto originario.

Le varianti che modificano il quadro economico della domanda di sostegno devono essere presentate oltre che per PEC anche su SIAN attraverso la specifica funzionalità.

Le varianti al quadro economico originario che derivano da un ribasso d'asta nel caso di appalti pubblici devono anche esse essere presentate su SIAN attraverso una specifica funzionalità.

Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate tempestivamente all'ADA competente, e comunque prima della scadenza del cronoprogramma concesso.

Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile, pari al massimo a 120 giorni. L'amministrazione regionale si riserva, comunque, di porre un limite oltre il quale non sarà possibile concedere proroghe al fine di rispettare le scadenze previste dal Regolamento (UE) n. 2021/2022.

Articolo 6 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere riconosciute nei seguenti casi:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- calamità naturale grave, che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

- l'esproprio per pubblica utilità della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Il verificarsi dei casi in argomento può comportare inadempienze da parte del beneficiario rispetto a criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi, di cui egli non sarebbe ovviamente responsabile. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare per iscritto la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale all'ADA competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui si trovi nelle condizioni di farlo. Il beneficiario deve inoltre trasmettere la documentazione probatoria atta a dimostrare la causa di forza maggiore o l'eccezionalità.

Articolo 7 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'aiuto è erogato a copertura del 100% delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate in attuazione del progetto presentato ed approvato dalla competente struttura regionale.

Il contributo spettante è erogato dall'Organismo Pagatore (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario con le modalità indicate all'articolo 16 del bando pubblico.

Le domande di pagamento possono riguardare erogazioni parziali, a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconto) o il saldo finale.

Nel caso della tipologia di operazione 10.2.2 non è prevista l'erogazione di anticipi, ai sensi dell'articolo 10 delle "Linee di indirizzo". La richiesta di erogazione del saldo deve essere effettuata entro 60 giorni dal termine stabilito per la chiusura del progetto, comunicato via PEC all'ADA.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Qualora a completamento degli investimenti si generino economie di spesa i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo fatto salvo quanto disposto dalla normativa in materia di appalti pubblici. Nel caso in cui l'investimento completato abbia comportato un maggior costo rispetto alla spesa ammessa approvata con il provvedimento di concessione non sarà comunque riconosciuto alcun incremento del contributo concesso.

La documentazione da presentare a corredo delle domande di pagamento è elencata all'articolo 16 del bando pubblico.

In particolare, per le attività del progetto che prevedono l'affidamento di lavori, servizi e forniture, la conformità delle procedure di gara alla normativa in materia deve essere dimostrata attraverso la presentazione della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

Inoltre, a corredo della domanda di pagamento, devono essere prodotte le apposite check list di autovalutazione delle procedure di appalto post gara, debitamente compilate secondo il modello scaricabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione PSR FEASR - Procedure attuative. Qualora l'appalto sia ancora in corso, il beneficiario procederà alla compilazione delle check list relative alla scelta del contraente per poi fornire, in fase di domanda di saldo, le check list di esecuzione del contratto.

La commissione incaricata dell'istruttoria delle domande di pagamento può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini del perfezionamento dell'istruttoria sulla base delle specificità del progetto.

La documentazione presentata a corredo delle domande di pagamento deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

Le domande di pagamento, e relativi allegati, possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione, solo nel caso di errori palesi come definiti dal bando pubblico.

Le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia, se la struttura competente per l'istruttoria ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un "controllo in loco" o se da un "controllo in loco" emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze. Il ritiro riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti.

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa), in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall'Autorità di gestione e dall'Organismo pagatore (AGEA).

Le operazioni finanziate possono essere selezionate a campione per essere oggetto di controlli in loco, ai sensi degli artt. 49-51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento prevedono almeno una visita sul luogo dell'investimento.

La visita sul luogo dell'investimento potrà essere svolta, laddove ritenuta efficace, anche nei momenti di realizzazione degli interventi (controlli in itinere) e, se del caso, anche prima della presentazione della domanda di pagamento.

Ove un controllo sul luogo dell'investimento sia ritenuto necessario dalla struttura competente al controllo, le domande di pagamento sono respinte qualora tale controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.

In caso di parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di parziale conformità degli interventi rispetto all'iniziativa progettuale approvata, ai fini dell'ammissibilità delle spese dovrà essere valutata la funzionalità di quanto realizzato. In tal caso, la mancanza di almeno uno dei tre requisiti previsti dall'articolo 17 del bando pubblico comporta la revoca totale del sostegno concesso, nonché il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di acconto.

Se il lotto di lavori eseguiti è funzionale, è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con l'acconto eventualmente erogato e fatta salva l'eventuale applicazione di riduzioni del contributo concesso.

Articolo 8 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Per le sanzioni si applicano le disposizioni recate dall'articolo 28 del documento "Linee di indirizzo" nonché quanto previsto con la D.G.R. n.133/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e s.m.i., ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie false, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebitato.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore, da parte della stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

Articolo 9 DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente provvedimento di concessione, si fa riferimento al bando pubblico e, per quanto non esplicitamente ivi stabilito, alla D.G.R. n. 147/2016 e ss.mm.ii., alla D.G.R. n. 133/2017 e ss.mm.ii. e alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile on line sul sito <http://www.regione.lazio.it/bur>.

Le normative applicabili, i documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono altresì pubblicati sul sito http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/ e sul sito <http://www.lazioeuropa.it/>

Il presente provvedimento e gli atti conseguenti possono essere impugnati dinanzi al Tribunale Ordinario, nei tempi e nei modi previsti dalle norme vigenti che disciplinano la materia.

Le controversie che insorgessero tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

_____ li ____ / ____ / _____

Il Dirigente dell'area

Cognome e nome _____

Firma _____



Unione Europea
Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
L'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE
LAZIO



ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE

Codice Unico di Progetto (CUP):

Il Sottoscritto _____

in qualità di titolare/legale rappresentante di (ente, società, ecc.) _____

proponente la domanda di sostegno n. _____ **del** _____

di cui al provvedimento di concessione n. _____ **del** _____

CUAA _____

DICHIARA

di aver preso atto delle clausole e delle prescrizioni, nonché degli obblighi, degli impegni e di quanto contenuto e citato nel provvedimento di concessione n. _____ del _____ emesso dall'Area Decentrata Agricoltura Lazio _____ ai quali è subordinata l'erogazione degli aiuti concessi e di accettarli senza riscontrare motivi ostativi, rinunciando a opporre riserve di qualsiasi genere.

In allegato: copia fronte/retro del documento di riconoscimento

Luogo _____ , **data** ___/___/___

Firma _____

N.B.: Il presente atto di concessione, firmato in ogni pagina, unitamente alla presente attestazione debitamente firmata per accettazione deve essere inviato via PEC all'Area Decentrata Agricoltura che ha adottato il provvedimento di concessione.